

## COMUNE di MOTTA VISCONTI

Città Metropolitana di Milano



### CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA "COLONIA - LOCALITA' GUADO DELLA SIGNORA" IN MOTTA VISCONTI.

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno, alle ore 12:00, nella sede municipale di Motta Visconti, sono personalmente comparsi :

- il geom. Alberico Damaris Barbara, nata a Pavia il 12.02.1975, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Motta Visconti, codice fiscale 82000790152, partita I.V.A. 05987050159, a ciò autorizzata in forza del decreto sindacale n. 7 del 01.07.2016, (nel seguito "Comune");

- il signor Chierico Emilio, nato a Motta Visconti il 16.03.1963, residente in Motta Visconti, Via Valle n 14 che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Gruppo Nautico Mottese con sede legale a Motta Visconti in Via Borgomaneri n. 99;

#### RICHIAMATO

il Decreto Regionale n. 7433 del 24.04.2002 ad oggetto: "R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modificazioni. Autorizzazione ai soli fini idraulici al Comune di Motta Visconti per l'utilizzo della sponda in zona Colonia, Località Guado della Signora per la regolamentazione, controllo e limitazione dell'attracco delle barche sul fiume Ticino, in corrispondenza del mappale n. 45 del foglio 10, in Comune di Motta Visconti";

Nelle more della stipula dell'atto concessorio di cui al punto 4 del suddetto Decreto, tra le parti come sopra costituite:

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Motta Visconti, in considerazione degli scopi di promozione e pratica dell'attività sportiva e ricreativa perseguiti dall'Associazione non lucrativa Gruppo Nautico Mottese, nel seguito denominata "G.N.M." o "Gestore", tenuto altresì conto della convenienza economica rispetto alla assunzione della gestione diretta, concede in uso al "G.N.M.", nella persona del suo legale rappresentante sig. Chierico Emilio l'area denominata Colonia, Località Guado della Signora, posta

in corrispondenza del mappale n. 45 del foglio 10 in Comune di Motta Visconti, alle condizioni e con le modalità appresso specificate.

Lo scopo della presente convenzione è quello di regolamentare, controllare e limitare l'attracco delle barche nell'area così come sopra individuata, affidandone la gestione al "G.N.M."

#### **Art. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente convenzione è fissata in anni 4 (quattro), a far data dalla firma della medesima ed è rinnovabile per un ulteriore periodo con apposito atto.

Trattandosi di area demaniale concessa in uso al Comune di Motta Visconti, questi si riserva di poter revocare la concessione in ogni istante nel corso della gestione corrente nel caso dovesse intervenire per opere o destinazione importanti ovvero per attività proprie o da realizzarsi con altri Enti (Parco Ticino, Genio Civile, ecc.) nonché a seguito dell'insorgenza di fatti di responsabilità gravi del Gestore disciplinate ai sensi del successivo art. 9.

Nel caso di rinuncia o revoca della autorizzazione, il "G.N.M." richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato.

#### **Art. 3 – CORRISPETTIVO**

Per l'autorizzazione che prevede l'occupazione di area demaniale il "G.N.M." dovrà provvedere al rimborso al Comune di Motta Visconti, ai sensi dell'art. 3 L.R. n 34/98, dell'imposta regionale sulle concessioni relative all'occupazione ed all'uso dei Beni del Demanio e del Patrimonio del demanio idrico. L'importo, ancora da definirsi dalla Regione Lombardia nell'atto concessorio in corso di stipula, dovrà essere versato dal "G.N.M." entro 30 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Laddove la Regione definisse un canone non accettabile dal "G.N.M.", lo stesso, entro 30 giorni dell'avvenuta comunicazione, ha facoltà di risolvere la convenzione. Nel caso di risoluzione da parte del "G.N.M." lo stesso ha l'obbligo del pagamento del canone dovuto, calcolato secondo quanto detto al primo comma e rapportato ai mesi di effettiva gestione.

#### **Art. 4 – ONERI A CARICO DEL G.N.M.**

Sono a carico del "G.N.M." la manutenzione ordinaria dell'area assegnata.



Rientrano nell'ordinaria manutenzione il taglio dell'erba, la pulizia della riva e tutti gli interventi volti al mantenimento funzionale dell'area. Per tali interventi di manutenzione ordinaria il "G.N.M." si avvale di mezzi propri.

E' fatto obbligo al "G.N.M." di mantenere l'area consegnata in perfette condizioni di armonia con l'ambiente circostante.

Il Gestore si impegna a sistemare tale area in modo che le imbarcazioni siano disposte in numero adeguato e in buon ordine.

Resta inteso che ogni intervento strutturale sull'area concessa, compresa la posa di attrezzature mobili, dovrà essere oggetto di apposita preventiva autorizzazione del Comune.

Tutte le eventuali attrezzature e le spese sostenute dal Gestore non saranno rimborsate dal Comune a fine concessione e diventeranno automaticamente di proprietà dello stesso Comune.

E' altresì inteso che è a carico del "G.N.M." il mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite, l'effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato.

A cura del "G.N.M." all'ingresso dell'area dovrà essere messa in opera adeguata segnaletica e apposito albo al quale dovranno essere affisse le modalità dell'utilizzo della struttura.

#### **Art. 5 – CUSTODIA DELL'IMPIANTO**

La custodia dell'area è affidata a tutti gli effetti al "G.N.M."

#### **Art. 6 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE DA PARTE DEL "G.N.M."**

E' fatto espresso divieto di delegare a terzi gli obblighi derivanti dal presente atto.

Alla stipula del presente atto, il Gestore si impegna a consegnare apposito regolamento per l'approdo e l'attracco delle imbarcazioni. L'assegnazione degli attracchi sarà di competenza del "G.N.M.", che dovrà dare precedenza ai proprietari dei natanti residenti a Motta Visconti e comunque nel numero consentito per garantire una buona funzionalità e sicurezza. Copia di tale regolamento dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, la quale esprimerà il suo parere entro 30 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 7 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'**

Il "G.N.M." si impegna, in caso di calamità o bisogno, a collaborare con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità dipendente dall'uso dell'area, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi.

Il Gestore dovrà all'atto della firma della presente produrre apposita assicurazione di responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività.

#### **Art. 9 – DECADENZA DELLA CONVENZIONE**

L'inosservanza da parte del Gestore anche di una sola delle condizioni sopra riportate comporterà la decadenza immediata della concessione, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta salva, in capo al Comune ogni altra e diversa azione per il danno subito senza necessità di diffida.

La gestione sarà altresì dichiarata decaduta nel caso il "G.N.M." cedesse la propria attività.

#### **Art. 10 – CONSEGNA DELL'AREA**

L'area destinata all'attracco delle barche in zona Colonia Località Guado della Signora viene consegnata dal Comune al "G.N.M." nello stato in cui verrà a trovarsi al momento della firma del verbale di consegna, che sarà sottoscritto dal Presidente del "G.N.M." e dal Responsabile Settore Gestione del Territorio, o suo delegato, in qualità di ufficiale verbalizzante.

Allo scadere della convenzione l'area dovrà essere restituita al Comune, così come consegnata, salvo usura, previo verbale di riconsegna

#### **Art. 11 – ACCESSO PER CONTROLLI ED ISPEZIONI**

L'Amministrazione comunale ed il personale addetto hanno il libero accesso all'area per il controllo dello stato di conservazione della medesima, del suo stato funzionale e per accertare che la stessa venga adibita esclusivamente ai fini sportivi e ricreativi alla quale è destinata.

#### **Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI DI GESTIONE**

Le spese, le tasse presenti e future derivanti dal presente atto sono a carico del Gestore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. A norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, firmato, sottoscritto

Il Presidente Gruppo Nautico Mottese

Chierico Emilio



Responsabile Settore Gestione del Territorio

Geom. Alberico Damaris Barbara

